

## **Parere del Consiglio federale sull'iniziativa parlamentare inerente alla Costituzione federale e alla cittadinanza svizzera**

del 18 febbraio 1981

---

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Vi sottoponiamo il nostro parere circa il rapporto e la proposta del 29 aprile 1980 della Commissione del Consiglio nazionale incaricata di esaminare la rubricata iniziativa parlamentare (FF 1980 II 1171).

1. Nel suo rapporto, la Commissione propone di modificare l'articolo 44 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.) nel senso di conferire automaticamente la cittadinanza svizzera al figlio di genitori svizzeri. Se un solo genitore è svizzero, la legislazione federale dovrebbe precisare a quali condizioni il figlio ne acquista la cittadinanza. In tal modo, si vuole soprattutto creare il presupposto affinché anche gli Svizzeri domiciliati all'estero possano trasmettere la cittadinanza ai figli, esigenza questa che si giustifica pienamente poiché contribuisce ad attuare la parità dei diritti tra uomo e donna. Per quanto di competenza dell'amministrazione, abbiamo già compiuto i passi necessari in tal senso. Siamo dunque particolarmente lieti che anche l'iniziativa persegua questa soluzione e la commissione l'appoggi unanimemente.
2. Condividiamo ampiamente il contenuto della modificazione costituzionale proposta, ma non la procedura prevista. La Commissione auspica che la revisione dell'articolo 44 capoverso 3 Cost. sia trattata separatamente, dunque disgiunta dalle altre questioni inerenti alla cittadinanza svizzera (cfr. n. 3a e b), che pure richiedono una modificazione dell'articolo 44 Cost. (Rapporto n. 33, in fine).
3. Come sapete, da lungo tempo stiamo occupandoci di questi problemi; per altro, nel rapporto sulle linee direttive della politica governativa, vi avevamo preannunciato la presentazione di una nostra proposta entro la prima metà della legislatura in corso, ossia entro la fine del 1981. Poiché i lavori preparatori stanno per terminare, saremo anche in grado di farlo. Accenniamo qui ai problemi che si pongono in merito e alla loro portata:
  - a. Il nuovo diritto sulla famiglia dovrebbe attuare la parità dei sessi anche per quanto concerne la cittadinanza svizzera. Uomo e don-

na dovrebbero avere lo stesso statuto giuridico non solo per quanto concerne la trasmissione della cittadinanza per discendenza, come proposto dalla Commissione nel suo progetto di modificazione costituzionale, ma anche in caso di matrimonio con uno straniero. A tal fine, riteniamo che l'articolo 44 Cost. debba conferire esplicitamente al legislatore federale la competenza di disciplinare l'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera per matrimonio, discendenza e adozione. In tale contesto, si potrebbe prevedere, in luogo dell'acquisto automatico della cittadinanza svizzera, una procedura di naturalizzazione agevolata con simultanea abrogazione dell'articolo 54 capoverso 4 Cost. il quale prevede che, per il fatto del matrimonio, la moglie acquista il diritto d'origine del marito.

- b. Un altro problema urgente è quello della naturalizzazione dei giovani stranieri nati e cresciuti in Svizzera o che vi hanno trascorso la maggior parte della loro gioventù. È nell'interesse medesimo del nostro Stato che questi giovani, che si sono totalmente adattati alle nostre condizioni e che hanno perso i contatti con la loro patria di origine, possano beneficiare di una naturalizzazione agevolata e pertanto fruire anche di un'integrazione «de jure». Per questo motivo, l'articolo 44 Cost. dovrebbe essere modificato nel senso di autorizzare il legislatore federale ad agevolare naturalizzazioni siffatte. Il fatto che più di 250 000 di questi giovani stranieri vivono da noi, e vi resteranno, dimostra sufficientemente l'importanza di questa proposta. Simultaneamente, si dovrebbe agevolare anche la naturalizzazione dei rifugiati e degli apolidi accolti nel nostro Paese, come raccomandato dalle pertinenti convenzioni internazionali ratificate dalla Svizzera.

Con una modificazione costituzionale includente anche questa naturalizzazione, si adempirebbe anche il compito demandatoci in diversi interventi parlamentari.

4. Per poter attuare queste innovazioni, l'articolo 44 Cost. dovrebbe essere redatto nei termini seguenti:

«<sup>1</sup> La Confederazione disciplina l'acquisto e la perdita dei diritti di cittadinanza per matrimonio, discendenza e adozione, come anche la perdita e il riacquisto della cittadinanza svizzera.

<sup>2</sup> I Cantoni sono competenti in materia di naturalizzazione. La Confederazione stabilisce principi per la naturalizzazione degli stranieri e può prescrivere agevolazioni per la naturalizzazione di giovani stranieri cresciuti in Svizzera, come anche di rifugiati ed apolidi.»

Il capoverso 1 autorizza quindi il legislatore federale a disciplinare l'acquisto della cittadinanza per i figli di cui uno od ambo i genitori sono svizzeri. Questo testo costituzionale dovrà essere preliminarmente discusso con i Cantoni. Sarà poi rielaborato e, come detto, sottoposto al Parlamento ancora nel corso del 1981.

5. Siamo consci che le nostre concittadine all'estero sono particolarmente interessate a poter trasmettere ai loro figli la cittadinanza svizzera. Come già detto, gli altri problemi concernenti la cittadinanza svizzera sono parimente urgenti e di interesse essenziale per lo Stato. È evidente che una soluzione parziale e isolata ritarderebbe di parecchi anni la soluzione globale. Non possiamo immaginarci che, senza impellenti motivi, si possa sottoporre in un breve periodo di tempo lo stesso articolo costituzionale a modificazioni successive, tanto più che la seconda modificazione: abrogherebbe la prima in quanto inclusa nel nuovo ordinamento. Dev'essere inoltre tenuto conto del fatto che un siffatto procedimento causerebbe spese supplementari e sovraccaricherebbe il calendario delle votazioni. Tra trasmissione della cittadinanza svizzera per filiazione materna ed acquisto automatico della cittadinanza svizzera da parte di una straniera coniugata con uno Svizzero vi è inoltre un tal grado di connessione da escludere oggettivamente la legittimità di un trattamento separato.

6. Dopo questa valutazione generale, ci permettiamo alcune osservazioni circa il rapporto e la proposta commissionali:

a. Secondo il testo costituzionale proposto, il figlio di genitori svizzeri acquista automaticamente la cittadinanza svizzera, ossia anche quando i genitori abitano all'estero e non hanno più legami con la Svizzera, ovvero quando la madre ha acquistato la cittadinanza svizzera soltanto in virtù del matrimonio. Se un solo genitore è svizzero, la legislazione federale deve stabilire a quali condizioni si possa presumere che i genitori abbiano legami con la Svizzera.

Secondo noi, sarebbe tuttavia preferibile che si attribuisse al legislatore federale la competenza generale a disciplinare l'acquisto della cittadinanza svizzera per discendenza. Il legislatore federale avrebbe in tal modo la possibilità di prevedere le stesse modalità d'acquisto della cittadinanza per qualsiasi fanciullo nato all'estero, indipendentemente dal fatto che i due o un solo genitore possiedano la cittadinanza svizzera.

b. Mentre il testo costituzionale menziona esplicitamente che deve trattarsi di genitori svizzeri o di un genitore svizzero, nel rapporto (n. 33 cpv. 4) si dichiara che anche i figli delle Svizzere che hanno perso la cittadinanza svizzera per matrimonio con uno straniero devono poter acquistare la cittadinanza svizzera. Si dovrebbe ancora chiarire se tale richiesta sia giustificata e corrisponda a un vero bisogno.

### 7. Proposta

Visto quanto precede, proponiamo di rinviare la trattazione dell'iniziativa parlamentare fino al momento della presentazione della nostra proposta definitiva (ancora nel corso di quest'anno); si potrà così decidere in cognizione di causa circa l'opportunità di trattare prioritaria-

mente, e quindi separatamente, la soluzione parziale proposta dalla Commissione.

18 febbraio 1981

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Furgler

Il cancelliere della Confederazione, Huber

## **Parere del Consiglio federale sull'iniziativa parlamentare inerente alla Costituzione federale e alla cittadinanza svizzera del 18 febbraio 1981**

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1981
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	15
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.223
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	21.04.1981
Date	
Data	
Seite	1117-1120
Page	
Pagina	
Ref. No	10 113 465

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.